

002536



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - UFFICIO II
DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E FARMACO VETERINARIO
UFFICIO VI - BENESSERE ANIMALE
Tel. 06 59946823 / 6706 Fax 06 59946845

N. DGSA/VI/1454 P.



Alle AZIENDE ULSS DEL VENETO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO VETERINARIO

LORO SEDI

PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA

Oggetto: Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate: *chiarimenti sul trasporto di equidi.*

Pervengono allo scrivente Ministero denunce relative alla mancata applicazione del Regolamento (CE) 1/2005 con particolare riferimento al trasporto di cavalli.

Dalle stesse si evidenzia l' inosservanza delle disposizioni addizionali per i lunghi viaggi di equidi domestici riferite al punto 1.6 dell' Allegato I, Capo VI del Regolamento che, a tal proposito, prevede l'obbligo di trasporto degli equidi in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

In tal senso è necessario chiarire che per "stallo individuale" deve intendersi lo spazio necessario al trasporto di un equide ricavato dalla delimitazione dell'impiantito del mezzo di trasporto mediante tramezzi costituiti da materiale rigido.

Il posizionamento dei tramezzi deve garantire che durante il trasporto l'animale non sia esposto a lesioni o sofferenze inutili e, a tal fine, è necessario osservare le seguenti indicazioni:

- la rigidità dei tramezzi utilizzati deve essere tale da resistere al peso degli animali;
- i tramezzi devono essere a parete piena o con aperture tali da garantire l'incolumità degli animali;

Roma, 27/11/07

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI
COMUNITARI (UVAC)
LORO SEDI

POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (PIF)
LORO SEDI

CENTRO DI RIFERENZA NAZIONALE
SUL BENESSERE ANIMALE
Fax 030 2290559

UNICEB
Fax 06 5914843

Co.M.O.S.
Fax 0521 834615

Asso.Tra.Be.
Fax 075 9869943

CONFTRASPORTO
Fax 06 5816389

- l'altezza del pavimento dei tramezzi deve essere a sfioro in modo da impedire che gli arti dell'animale possano rimanere incastrati sotto il tramezzo stesso;
- i tramezzi devono essere posizionati per tutta la lunghezza testa-coda dell'animale;
- l'altezza dei tramezzi deve essere tale da evitare che gli stessi vengano facilmente scavalcate dagli animali a scapito della loro incolumità; a titolo indicativo si consiglia per i cavalli superiori ai dieci mesi l'utilizzo di tramezzi di almeno 130 centimetri di altezza.

I summenzionati requisiti devono essere tenuti in particolare considerazione dalle AUSL deputate al rilascio del certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada utilizzati per lunghi viaggi di equidi che, all'atto dell'ispezione per la verifica dei requisiti necessari all'ottenimento del suddetto certificato, devono accertare anche l'idoneità dell'automezzo ad installare tramezzi adeguati per la delimitazione degli stalli individuali. Inoltre l'Autorità Veterinaria competente del luogo di partenza, prima di apporre il timbro sulla copia della sezione 1 del giornale di viaggio presentata dall'organizzatore che attesti la veridicità e la conformità del trasporto al Regolamento 1/2005, deve accertarsi che l'automezzo adibito al trasporto degli equidi sia attrezzato con tramezzi idonei all'ottenimento di stalli individuali.

Il trasporto di equidi domestici in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri, è previsto anche in tutti i casi in cui il trasporto venga effettuato con un veicolo caricato su nave traghetto ro-ro. Inoltre, il trasporto degli equidi domestici di oltre otto mesi deve avvenire con animali dotati di cavezze, fatta eccezione per gli equidi non domati, anche per i trasporti inferiori alle otto ore. A tal proposito, si raccomanda l'utilizzo di cavezze a corda piatta per evitare lesioni da strofinamento.

Si precisa inoltre che il Regolamento (CE) 1/2005 al punto 1.9, del Capo VI dell'Allegato I vieta espressamente il trasporto per lunghi viaggi degli equidi "non domati", come definiti al punto y) dell'art. 2 del medesimo Regolamento. Gli equidi non domati possono essere trasportati solo per viaggi inferiori alle otto ore ed in gruppi di non più di quattro animali.

Si rappresenta infine che il Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 prevede all'articolo 7, comma 4., una sanzione da € 2000 ad € 6000 per il trasporto di equidi non separati in stalli individuali; tra l'altro poiché il mancato trasporto in stalli individuali può esporre l'animale a lesioni o sofferenze inutili, è anche applicabile la sanzione amministrativa, di pari importo, prevista al comma 1. e la sanzione da € 3000 ad € 15000 del comma 6. del medesimo articolo 7 in quanto maltrattamento degli animali.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto Legislativo 151/2007, per le violazioni summenzionate l'Autorità competente deve intraprendere o imporre alla persona responsabile degli animali di attuare tutte le azioni di emergenza necessarie per la salvaguardia del loro benessere individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento ed intraprendere, inoltre, le misure relative alla notifica delle violazioni come specificato all'articolo 26 del medesimo Regolamento.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

Int. an F. c.